



MANUALE D'INFORMAZIONE

(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008)

“FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ”



PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) ed il D.L.106/2009 che hanno sostituito e/o inglobato l'ex D. Lgs. 626 del 19 settembre 1994 ed il successivo D.L. n. 242 del 19 marzo 1996, hanno introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori.

L'art. 2 comma 1 lett. A del decreto ha definito la figura dello studente equiparandola ad un lavoratore. Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme che di seguito sono riassunte e schematizzate, stabilendo per il dirigente l'obbligo dell'informazione ai lavoratori sui problemi della sicurezza.

Per adempiere all'art. 36 del D.L.vo summenzionato il presente manuale viene distribuito a tutti gli studenti ed ai lavoratori consentendo un'informazione generale ed omogenea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Prof.ssa Serafina Maria Ardito

Serafina Maria Ardito



SOMMARIO

- Definizione di lavoratore
- D.Lgs. 81/2008 (stralci)
- Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- Macchinari e attrezzature di lavoro
- Impianti ed apparecchi elettrici
- Uso di attrezzature munite di videoterminali
- Uso dei dispositivi di protezione individuale
- Norme di prevenzione e protezione da osservare durante l'attività di scienze motorie
- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori
- Norme di comportamento in caso di emergenza sismica

**DEFINIZIONE DI LAVORATORE (art. 2 del D. Lgs. 81/2008)**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) **«lavoratore»:** *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione..... omissis*

Articolo 15 del D.Lgs 81/2008 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,

Documento di Valutazione dei Rischi



Liceo Classico Statale - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale
Via Ferdinando D'Aragona, 100 - 70051 - Barletta (BT)

Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del
D.Lgs.106/2009

data, addì 31/01/2022

Manuale d'informazione (ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs.81/2008)

Pag. 245

anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 17 del D.Lgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 del D.Lgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle



misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

**Articolo 19 del D.Lgs 81/2008 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 del D.Lgs 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Omissis.....



Articolo 31 del D.Lgs 81/2008 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. *Omissis*
7. *Omissis*
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 33 del D.Lgs 81/2008 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

**Articolo 35 del D.Lgs 81/2008 - Riunione periodica**

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Articolo 36 del D.Lgs 81/2008 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. *omissis*

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della



comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 47 del D.Lgs 81/2008 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Identificazione della scuola e nominativi dei lavoratori (art. 36 comma 1 lettera c)



SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

- E' rigorosamente vietato fumare per disposizioni legislative nazionali - Legge 11 novembre 1975 e successiva modificazioni (2 aprile 2002) - nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e così come ulteriormente specificato dalla C.M. del 28/03/2002 pubblicato sulla GU. N.85 del 11/04/2001 nei corridoi, segreterie, sale di lettura, bagni ecc.; oltretutto per motivi igienico-sanitari, anche per motivi di sicurezza antincendio.
- E' indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito ed ogni studente e/o lavoratore deve mantenerlo tale. In particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra e/o lasciarli sul ripiano inferiore del banco.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno che all'esterno ed ogni studente e/o lavoratore deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di segnalazione di pericolo.
- Ogni studente e/o lavoratore non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività connesse, sotto la direzione del preposto.
- Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio, lo studente avverte immediatamente il preposto.
- I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri compagni di scuola.

MACCHINARI E, ATTREZZATURE DI LAVORO

- Lo studente e/o il lavoratore non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l'autorizzazione del preposto.
- Lo studente e/o il lavoratore deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le istruzioni ricevute e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza.

INDICAZIONI PER L'USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

1.Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici.

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre che lo studente e/o il lavoratore devono :

- a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (figura 2);
- c) disporre la tastiera davanti allo schermo (figura 3), salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

2. Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.

A tale scopo si dovrà:

- a) illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. Le condizioni di maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non eccessivi e con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non si discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi;

- b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;
- c) assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a circa 50-70 cm;
- d) disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione;
- e) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;
- f) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, e' opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto;
- g) cura della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;
- h) si raccomanda l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti.

3. Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.

Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.

Inoltre è utile al riguardo:

- a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
- b) disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
- c) rispettare la corretta distribuzione delle pause;
- d) utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;
- e) in caso di anomalie del software e delle attrezzature, e' bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale è un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3



IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

- Lo studente e/o il lavoratore non devono eseguire nessuna operazione sugli impianti elettrici, ovvero di manomissione di prese, quadri elettrici ecc.
- Lo studente e/o il lavoratore devono evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici.
- Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici, ci si deve assicurare che il cavo sia in buono stato e quando si estrae la spina dalla presa si deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)

Obblighi dei lavoratori.

- I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
- I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

Inoltre i lavoratori :

- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Criteri per l'individuazione e l'uso dei D.P.I.

1. I contenuti degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

Norme di prevenzione e protezione da osservare durante l'attività di scienze motorie

Premesso che la sicurezza sui luoghi di lavoro è orientata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell'ambiente e che è compito del datore del lavoro (Dirigente Scolastico) fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sulle azioni da adottare, poiché i rischi connessi con l'Attività delle Scienze Motorie derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e dalle attività a corpo libero; infatti l'azione impropria, non coordinata dinamicamente, può comportare infortunio sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano o contro parti fisse dell'impianto.

E' pertanto sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle sottostanti misure preventive.

I DOCENTI DEVONO :

- Dare spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- Durante l'attività deve essere sempre garantita la presenza del docente nella struttura (palestra);
- Richiedere l'uso obbligatorio delle scarpette da ginnastica (diverse da quelle usate all'esterno);
- Che gli alunni utilizzino un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con soles antiscivolo – ginocchiere e protezioni su indicazione del docente);
- Assicursi anche a vista, nonché attraverso una valutazione qualitativa (strattonando gli attrezzi prima di ogni esercizio) della buona tenuta degli ancoraggi degli attrezzi ginnici alle pareti;



- Evitare di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone;
- Che prima di far iniziare una qualsiasi attività fisica agli alunni è bene far riscaldare la struttura muscolare ed articolare soprattutto della regione corporea più interessata;
- Evitare di far affaticare eccessivamente gli alunni attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;
- Durante la pratica degli esercizi devono far uso obbligatorio dei tappetini di gomma al fine di ridurre i rischi da caduta.

GLI ALUNNI DEVONO:

Attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le sue indicazioni;

- Informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;
- Osservare il regolamento della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso);
- Riporre tutti gli oggetti personali di valore (portafoglio, cellulare, catenine etc.) in una zona indicata dall'insegnante e non lasciarli comunque nello spogliatoio;
- Avere un abbigliamento idoneo al tipo di attività e adatto alla temperatura che c'è all'interno della palestra;
- Eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
- Lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);
- Evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;
- Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;
- E' fatto divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti;
- E' fatto divieto di appendersi a sostegni a tralici o a qualsiasi appendice od attrezzatura (canestri, pertiche, parallele; scale correttive curve etc.);
- Non è consentito a nessuno di prendere qualsiasi tipo di materiale (palloni, manubri, bilancieri etc.) senza l'autorizzazione dell'insegnante di Scienze motorie;
- E' fatto divieto dell'uso del compressore o della pompa per gonfiare i palloni senza la presenza dell'insegnante di Scienze motorie;
- Non si devono usare le attrezzature in modo improprio (per es. calciare i palloni che non siano destinati al calcio; appendersi agli attrezzi in modo improprio) ;
- Dopo aver usato il materiale o l'attrezzatura è importante riporla negli appositi armadi, gabbie, o spazi idonei;
- Evitare corse od azioni a canestro troppo veloci perché non vi è lo spazio di sicurezza tra tabellone e muro;
- Tenere un comportamento educato negli spogliatoi;
- Non prendere iniziative personali.

COMUNQUE E' BUONA NORMA :

Quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, non indossare orologi, catenine, braccialetti o comunque oggetti che possono procurare ferite;

- Quando si gioca con i palloni è bene rispettare sempre ed in ogni momento i compagni e chiunque si trovi nell'ambiente;
- Usare le scarpe da ginnastica nel modo per cui sono state realizzate (chiudendole con i lacci) per evitare di



perderle causando danni, o procurandosi delle distorsioni. A questo proposito si dovrebbe prendere esempio dai professionisti dello sport che le calzano sempre correttamente;

- Rispettare sempre e comunque le regole di gioco senza commettere falli o comunque azioni che possano arrecare lesioni ai compagni mantenendo un comportamento corretto e leale.

MODELLI COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE E/O MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI.

- Evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi di incendio.
- E' severamente vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, ecc.
- Limitare il più possibile il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili, pertanto i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti (carta o altro) deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio scolastico.
- Non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura, ancorché impianti di riscaldamento portatili.
- Spegnerne sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer ecc.), ovvero al termine dell'orario lavorativo, ogni dipendente deve provvedere a spegnere tutte le apparecchiature non strettamente necessarie (salvo che esse siano progettate per essere permanentemente in servizio).
- Anche i sistemi di illuminazione debbono essere spenti all'interno di locali non presidiati.
- Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
- Nei laboratori e in palestra le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte dell'insegnante che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole.
- Non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili.
- Controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato).

PRIMO SOCCORSO

- In caso di incidente capitato ad altri, lo studente e/o il lavoratore devono rapidamente avvertire il preposto presente.
- Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni.
- E' opportuno che lo studente o il lavoratore si rendano disponibili per eseguire le eventuali disposizioni del preposto.



NORME GENERALI PER L'EVACUAZIONE

Lo studente e/o il lavoratore devono in caso di evacuazione :

- Interrompere tutte le attività
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano
- Mantenersi la calma, non spingersi, non correre, non urlare
- Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli aprifila
- Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede
- Rispettare le precedenza derivanti dalle priorità dell'evacuazione;
- Seguire le vie di fuga indicate;
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

Lo studente e o il lavoratore che si accorgono del propagarsi di un principio d'incendio devono immediatamente :

- avvertire la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente;
- avvertire il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di pre- allarme.

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO

Lo studente e o il lavoratore devono ricordarsi di :

- Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
- Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;
- segnalare la propria presenza dalle finestre.

NORME DI COMPORTAMENTO PER L' EMERGENZA SISMICA

Nell'evenienza di una scossa sismica gli studenti e o il lavoratore devono:

- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi individuate;
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.